

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **DL milleproroghe: fino al 2014 lavoro accessorio per i cassaintegrati**

### **Premessa**

Secondo quanto stabilito l'**articolo 70 del D.Lgs. n. 276 del 10.09.2003 per il 2013** e nel limite massimo di corrispettivo di 3.000 euro, **sono ammessi al lavoro accessorio anche i lavoratori percettori di indennità sostitutive/integrative del reddito**. Riferendosi limitatamente al precedente anno, **a partire dal 01.01.2014 non si poteva più considerare applicabile l'istituto del lavoro accessorio a tali soggetti**. Con un nuovo intervento legislativo, viene **introdotta una modifica alla disciplina del lavoro accessorio, che rende applicabile anche per l'anno 2014 la deroga prevista a favore dei cassaintegrati**. Di conseguenza, viene nuovamente ampliato l'ambito di applicazione dell'istituto a favore dei datori di lavoro, che potranno beneficiare delle prestazioni di tale personale.

### **In che cosa consiste il lavoro accessorio?**

Tra gli interventi più rilevanti in materia di lavoro accessorio ricordiamo che la Riforma del lavoro ha **modificato la nozione di prestazioni di lavoro accessorio contenuta nell'art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003**, qualificandole quali *"attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro<sup>1</sup> nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente."*<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Importo, come si vedrà, modificato per il 2014.

<sup>2</sup> Originariamente la disposizione conteneva un riferimento alle attività di carattere meramente occasionale, come si vedrà nel proseguo della trattazione

Con la riforma del lavoro è stato, infatti, **eliso il riferimento alle causali soggettive e oggettive**, ossia alle **categorie di prestatori e ai settori di attività, in presenza delle quali la normativa previgente consentiva il ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale accessorio**. Sono state, in tal modo, **semplificate e chiarite le modalità per l'utilizzo** del lavoro occasionale accessorio applicabile, allo stato, a tutte le tipologie lavorative e di prestatori.

Con le nuove disposizioni, viene **fissato il limite di carattere economico pari a 5.050 euro netti per il 2014** (per effetto dell'aggiornamento comunicato dall'INPS con la circolare n. 28/2014), **in relazione al compenso massimo che il prestatore di lavoro accessorio può percepire su base annua, a prescindere dal numero dei committenti**. Tale **limite differisce dal parametro** stabilito dalla **previgente disciplina**, incentrato sull'attività svolta a favore del singolo committente.

**Ulteriori limiti di utilizzo** sono previsti, in particolare, nei confronti dei **committenti imprenditori commerciali o professionisti: in tale ipotesi, le attività di lavoro occasionale accessorio possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.020 euro netti per il 2014**.

#### **OSSERVA**

Con le nuove disposizioni il **limite quantitativo dei 5.000 euro** è divenuto elemento di qualificazione della fattispecie; il suo **superamento** determina **violazione** della disciplina in materia di lavoro accessorio con **trasformazione del rapporto in rapporto di lavoro subordinato e conseguente applicazione di sanzioni civili ed amministrative**.

Con l'articolo 7 comma 2 del DL n. 76/2013 (convertito con legge n. 99/2013) è stata **introdotta una modifica sostanziale alla disciplina del lavoro accessorio, che garantisce un maggior ambito di applicazione dell'istituto**. Con il DL lavoro viene di fatto **ampliato l'ambito di applicazione dell'istituto attraverso l'eliminazione del limite relativo alla tipologia di mansione svolta dal lavoratore**.

<b>LAVORO ACCESSORIO 2014</b>		
<b>Limite</b>	<b>Netto</b>	<b>Lordo</b>
Limite per lavoratore all'anno	5.050,00	6.740,00
Limite per committenti imprenditori commerciali e professionisti	2.020,00	2.690,00

#### **Il voucher per il pagamento delle prestazioni**

I voucher o buoni lavoro costituiscono un particolare **sistema per il pagamento** delle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio che **incorporano il compenso per la prestazione di lavoro, la copertura INAIL e il versamento dei contributi previdenziali all'INPS.**

Il **valore nominale di un buono lavoro è ora pari a 10 euro** e tale importo è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata INPS, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore, di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni (7%) e di un compenso al concessionario per la gestione del servizio, pari al 5%.

Il **valore netto del voucher da 10 euro nominali**, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è **quindi pari a 7,50 euro**. È inoltre disponibile un **buono "multiplo", del valore di 50 euro**, equivalente a cinque buoni non separabili ed un **buono da 20 euro equivalente a due buoni non separabili**. Il valore netto del buono "multiplo" da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore, è quindi pari a 37,50 euro; quello del buono da 20 euro è pari a 15 euro.

#### **OSSERVA**

La L. 92/2012 ha previsto **l'aggiornamento del valore nominale mediante un Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da emanare, tenuto conto del confronto con le parti sociali.**

La **L. 92/2012 ha inoltre specificato che i buoni lavoro devono essere:**

- ✓ **orari;**
- ✓ **numerati progressivamente;**
- ✓ **datati.**

I prestatori potranno **riscuotere i buoni lavoro entro due anni** (per i voucher distribuiti dalle sedi Inps e per quelli acquistati presso uno sportello postale) o **entro 12 mesi** (per i voucher acquistati presso tabaccherie o banche popolari abilitate) **dal giorno dell'emissione.**

Le **modalità di riscossione** di un buono lavoro variano a seconda che si scelgano:

#### **MODALITA' DI RISCOSSIONE**

##### **Buoni cartacei**

Chi li riceve deve **convalidarli con la propria firma e recarsi presso un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale per riscuotere il corrispettivo in denaro**. A questo punto il procedimento termina con il **versamento, automatico, dei contributi sulle posizioni assicurative del**

	<p><b>lavoratore.</b> Se si tratta di un minorenne, deve presentare anche un'autorizzazione del genitore o di chi esercita la patria potestà con fotocopia del documento del genitore.</p>
<p><b>Buoni telematici</b></p>	<p><b>Nel caso di buoni telematici,</b> per la loro riscossione <b>bisogna prima accreditarsi sul sistema informatico dell'Inps.</b> Lo si può fare attraverso una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ sportelli Inps;</li> <li>→ nel sito Inps, nella sezione Servizi OnLine / Per il cittadino / Lavoro Occasionale Accessorio;</li> <li>→ contact center Inps/Inail (numero gratuito da numero fisso 803164 oppure da cellulare al n. 06/164164, con tariffazione a carico dell'utenza chiamante).</li> </ul> <p>Avvenuto l'accredito, Poste Italiane provvederà ad inviare al lavoratore la carta magnetica (INPS card) per accreditare e riscuotere i compensi versati dal committente attraverso i voucher, per ricevere materiale informativo e i moduli delle ricevute da utilizzare a fine del rapporto. La sottoscrizione dell'INPS card non è obbligatoria ai fini della riscossione del compenso, che potrà avvenire anche attraverso un bonifico domiciliato presso un qualsiasi ufficio postale.</p>
<p><b>Buoni acquistati nelle tabaccherie autorizzate</b></p>	<p>E' possibile <b>riscuotere i buoni lavoro anche presso i tabaccai aderenti all'iniziativa (clicca il <a href="#">link</a> per verificare quali sono).</b></p> <p>L'operazione è possibile dal <b>secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro occasionale fino a un anno dall'emissione dei voucher, per un importo massimo di 500 euro.</b> Chi li riceve per riscuoterli deve presentarsi con la propria Tessera Sanitaria definitiva o con il tesserino del codice fiscale, per la verifica del Codice Fiscale. Effettuato il pagamento viene rilasciata una ricevuta riepilogativa di tutti i voucher che sono stati pagati.</p>
<p><b>Buoni acquistati agli sportelli bancari abilitati</b></p>	<p>L'Istituto centrale delle banche popolari italiane e INPS, nell'estate 2011, hanno siglato una <b>convenzione per l'erogazione dei voucher lavoro occasionale accessorio anche attraverso il canale bancario nazionale.</b> Banca Popolare di Sondrio e Banca Popolare Emilia Romagna sono stati i primi istituti di credito ad offrire il servizio.</p>

## **Comunicazione e maxisanzione**

Il **committente ha l'obbligo di effettuare**, prima dell'inizio della prestazione di lavoro occasionale accessorio, **la comunicazione preventiva** (tramite uno dei canali indicati dall'INPS) **indicando:**

- i propri **dati anagrafici**, la tipologia (di committente) e il codice fiscale;
- i **dati anagrafici** e il **codice fiscale del prestatore**;
- il **luogo** e le **date presunte** di inizio e fine della prestazione;
- la **tipologia dell'attività** (codice lavorazione).

### **OSSERVA**

L'INPS, con la circolare n. 177/2013 ha segnalato attraverso quali **canali** i committenti sono tenuti ad effettuare le comunicazione a partire dal 15.01.2014:

→ **tramite procedura informatica:** la procedura informatica già disponibile sul portale del **sito [www.inps.it](http://www.inps.it)**; accessibile, dal sito dell'Istituto, tramite i seguenti percorsi alternativi:

- ↘ per i committenti muniti di PIN: Servizi On Line - Lavoro Occasionale Accessorio - Committenti/Datori di Lavoro (accesso con PIN);
- ↘ per i possessori di voucher (accesso con codice fiscale e codice di controllo): Servizi On Line - Lavoro Occasionale Accessorio - Attivazione voucher INPS;
- ↘ per i delegati: Servizi On Line - Lavoro Occasionale Accessorio - Consulenti associazioni e delegati (accesso con PIN).

Tramite la nuova funzionalità sarà possibile inserire i dati delle prestazioni di lavoro, completi di dati anagrafici del prestatore, data inizio, data fine e luogo della prestazione e attivare i voucher cartacei INPS associati alla prestazione indicata;

→ **Contact center:** contattabile al numero 803164 gratuito da telefono fisso, oppure da cellulare al n. 06164164, con tariffazione a carico dell'utenza chiamante;

→ **Sede INPS:** presso la sede dell'INPS.

Ricordiamo che il Ministero del Lavoro ha fornito precisazioni relativamente all'**applicazione** della **maxi-sanzione** nel caso di utilizzo del lavoro accessorio. In via preliminare bisogna ricordare che secondo quanto stabilito dalla circolare n. 38/2010 **la maxisanzione per lavoro nero può trovare applicazione in riferimento ai rapporti per i quali non è richiesta comunicazione al centro per l'impiego, sulla base dell'effettuazione dei prescritti adempimenti formali nei confronti della pubblica amministrazione.**

Con particolare riferimento al lavoro accessorio viene chiarito che **il personale ispettivo può irrogare il provvedimento di applicazione della maxisanzione laddove l'utilizzatore non abbia effettuato la comunicazione preventiva all'INPS/INAIL** connessa all'attivazione delle prestazioni stesse. Solo in tale ipotesi, infatti, il rapporto può ritenersi sconosciuto alle parti.

Nel caso in cui **non vengano dichiarate le "parti della prestazione"** (per esempio, il lavoratore lavora per due giorni, di cui solo uno dichiarato), **il Ministero ha ritenuto inapplicabile la massima sanzione:** il rapporto, per quanto irregolare è stato dichiarato.

#### OSSERVA

Per l'illecito ordinariamente contestabile (occupazione totalmente irregolare) si applica la **sanzione da 1.950 a 15.600 euro** per ciascun lavoratore irregolare, con una **maggiorazione giornaliera di 195 euro**, mentre **nell'ipotesi in cui il lavoratore risulti occupato per un periodo lavorativo successivo si applica una sanzione da 1.300 a 10.400 euro** per ciascun lavoratore irregolare, con una **maggiorazione giornaliera di 39 euro**.

<b>TABELLA RIEPILOGATIVA</b>			
<b>Fattispecie</b>	<b>Periodo di cessazione della condotta</b>		
	<b>Antecedente al 24.12</b>	<b>Dal 24.12.2013</b>	<b>Dal 22.02.2014</b>
Contestazione ordinaria (prestazione lavorativa completamente in nero)	Da 1.500 a 12.000 euro + 150 euro al giorno	Da 1.950 a 15.600 euro + 195 euro al giorno	Da 1.950 a 15.600 euro + 195 euro al giorno
Contestazione attenuata (sussistenza di periodi lavorativi regolari successivi al periodo contestato)	Da 1.000 a 8.000 euro + 30 euro al giorno	Da 1.300 a 10.400 euro + 39 euro al giorno	Da 1.300 a 10.400 euro + 39 euro al giorno
Diffida ad adempiere	Applicabile	Applicabile	Non applicabile

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**